

## Ravvedimento operoso

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto a condizione che tale regolarizzazione avvenga entro un anno dalla scadenza .

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa .

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.

La legge di stabilità 2015, al comma 637, introduce una riduzione della sanzione pari ad un nono del minimo per versamenti effettuati dopo 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza.

Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 (art.1 comma 68) anticipa al 1° gennaio 2016 le modifiche apportate all'art.13 del D.Lgs. 471/1997 dall'art. 15 del D.Lgs 158/2015, che prevedono un'ulteriore riduzione delle sanzioni del 50%; le tipologie di ravvedimento diventano quindi le seguenti:

- 1) **Entro 14 giorni** dall'omesso versamento: sanzione allo 0,1% (0,2%\*) per ogni giorno di ritardo *più* gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 2) **Tra i 15 ed i 30 giorni** dall'omesso versamento: sanzione pari all'1,5% (3%\*) *più* gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 3) **Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno**: sanzione fissa del 1,66% (3,33%\*) - sanzione minima ridotta ad 1/9 - dell'importo da versare *più* gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 4) **Dai 91 ai 364 giorni di ritardo** (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% *più* gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

\* I valori immessi tra parentesi riguardano il calcolo del ravvedimento per l'anno 2015 se liquidato entro il 31 Dicembre 2015.

### **Il calcolo degli interessi**

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo. Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze:

- **dal 1° gennaio 2016**: 0,2% (il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2015)
- **dal 1° gennaio 2015**: 0,5% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290)

### **Modalità di versamento**

Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell'Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».

Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.